



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFR/4922

Trieste, 22 maggio 2012

Agli	Enti Gestori delle Scuole Primarie Paritarie
Agli	Ambiti Territoriali per le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine.
Al	Sito istituzionale

Oggetto: Scuole Primarie Paritarie - istanza di convenzionamento – modifica convenzioni in essere.

La presente circolare è volta a fornire chiarimenti rispetto ai numerosi quesiti che pervengono allo scrivente in merito alla stipula delle nuove convenzioni tra l'Amministrazione scolastica e le scuole primarie paritarie ed alla modifica delle convenzioni in essere tra l'Amministrazione scolastica e le scuole primarie convenzionate.

Fonti normative.

Le norme che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula/modifica delle convenzioni sono il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 - Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27 ed il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”.

Concetto di convenzione.

Le convenzioni prevedono la stipula di un contratto tra l'amministrazione scolastica provinciale, su autorizzazione della scrivente Direzione Generale, e le singole scuole primarie paritarie ed hanno per oggetto la corresponsione all'ente gestore di un contributo annuo statale determinato in base al numero delle classi ed alle ore riconosciute per il sostegno degli alunni disabili.

Il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che “*con la stipula della convenzione il gestore si obbliga..... a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata*”.

Va precisato che la stipula di nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie è sottoposta a due **vincoli**: il rispetto della normativa descritta nel paragrafo “fonti normative” ed il rispetto dell'importo dello stanziamento di bilancio destinato alle convenzioni con le scuole primarie dal Miur allo scrivente. In virtù di questo ultimo vincolo lo scrivente si trova a dover operare a saldi invariati, ossia, potrà autorizzare la stipula di nuove convenzioni nel caso in cui a livello ministeriale vengano assegnate ulteriori risorse finanziarie da destinare alla stipula di ulteriori convenzioni, oppure, a seguito del “disaccantonamento” di risorse derivanti dalla modifica delle convenzioni in essere.

Termini istanza convenzionamento.

Gli enti gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione devono presentare apposita domanda, a mezzo raccomandata A/R, allo scrivente entro il termine perentorio del 31 marzo. Farà fede la data del timbro postale.

Non verranno accolte domande presentate dopo tale data.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Si precisa che nell'istanza di convenzionamento va specificato il numero delle classi per le quali viene richiesta la stipula della convenzione.

La convenzione è registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente a cura e spese del soggetto gestore.

Durata convenzioni.

Le convenzioni hanno la durata massima di 9 anni.

Ammontare contributi assegnabili.

L'ammontare del contributo annuo spettante per ciascuna classe convenzionata, pari ad € 19.367,00 è stato stabilito dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 inerente i "criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008".

Il Decreto Ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, ha stabilito, all'articolo 6, che "*alle scuole paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo avuto riguardo a numero di classi con una composizione minima di 10 alunni...omissis*", riprendendo, così quanto già anticipato dal D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 all'articolo 2, comma 2.

Con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 è stato riconosciuto alle scuole paritarie convenzionate il contributo annuale, riferito a 24 ore settimanali di sostegno, pari ad € 19.367,00, per il finanziamento delle ore di sostegno destinate agli alunni disabili. Per quanto sopra, pertanto verrà stabilito l'importo pari ad 1/24 (un ventiquattresimo) di € 19.367,00 per ogni ora di sostegno effettivamente spettante.

Per quanto concerne gli alunni disabili iscritti e frequentanti le scuole primarie convenzionate, si richiama la nota dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale prot. n. AOODRFR/4213 del 21 marzo 2011, ribadendo che i gestori devono trasmettere alla scrivente Direzione, in copia, **i verbali delle commissioni sanitarie unitamente alle diagnosi funzionali** rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza.

Il numero delle ore di sostegno assegnabili in convenzione viene stabilito dal referente regionale per gli alunni disabili a seguito della verifica della documentazione pervenuta allo scrivente entro i termini.

I contributi complessivi stabiliti in convenzione verranno corrisposti di norma con rate semestrali.

Obblighi gestori convenzionati e non convenzionati.

I gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate, così come tutti gli enti gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, dovranno far pervenire alla scrivente Direzione Regionale, entro il **30 settembre** di ogni anno scolastico, una unica dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del legale rappresentante previsto dall'art. 38 del citato Decreto, contenente i seguenti dati:

- 1 - notifica avvio anno scolastico;
- 2 - dati legale rappresentante (o delegato, con la specifica della delega);
- 3 - dati ente gestore (partita I.V.A., codice fiscale, sede legale, sede istituzione scolastica, coordinate bancarie/postali, assoggettabilità fiscale Ires);
- 4 - status di scuola paritaria che persegue/non persegue lo scopo di lucro ed assenza di legami o collegamenti a società che perseguono lo scopo di lucro;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- 5 – numero sezioni, classi ed alunni iscritti distinti per singole classi;
- 6 – numero alunni disabili;
- 7 – numero alunni stranieri;
- 8 – elenco personale docente (abilitazioni, titolo di studio, tipo e durata contratto, ore settimanali)
- 9 – dati del coordinatore dell'attività didattica/ Dirigente Scolastico (titoli culturali e professionali);
- 10 – calendario scolastico adottato in ottemperanza alla delibera regionale.

Unitamente a quanto sopra, i gestori dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

- a) l'avvenuta attivazione degli organi collegiali;
- b) che agli atti della scuola è conservata la delibera di adozione del P.O.F. da parte dei competenti organi collegiali;
- c) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti al fine del mantenimento della parità;
- d) la disponibilità dei locali, delle attrezzature necessarie e della sussistenza di tutte le condizioni per il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- e) che i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e docente della scuola rispettano i contratti collettivi nazionali di settore fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
- f) il rispetto degli standard minimi di superficie di cui al D.M. 18/12/75.
- g) dichiarazione da parte del responsabile della sicurezza attestante la posizione della scuola in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81 del 9.4.2008.

Modifica convenzioni.

Le convenzioni potranno venir modificate dallo scrivente, ai sensi del D.M. 84 del 10 ottobre 2008, a seguito di variazioni dei contributi assegnati annualmente dal MIUR.

La modifica è possibile avvenga anche su richiesta dell'ente gestore nel caso in cui siano mutati, rispetto alla convenzione in essere:

- il numero delle classi;
- il numero degli alunni per classe (inferiore a 10);
- il numero delle ore di sostegno;
- l'ente gestore;
- la sede della scuola convenzionata.

Per quanto concerne la **modifica del numero delle classi**, la comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, allo scrivente, **entro i 30 giorni successivi la chiusura al termine delle iscrizioni (31 marzo)** dell'anno scolastico precedente a quello per il quale viene richiesta la modifica); per quanto attiene, invece, alla **variazione delle ore di sostegno** la comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, allo scrivente, entro il **30 settembre** dell'anno scolastico di riferimento. Si precisa che farà fede la data del timbro postale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Va precisato che la modifica delle convenzioni, che comporti l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive, è sottoposta anch'essa al rispetto del vincolo dell'importo dello stanziamento di bilancio destinato alle convenzioni con le scuole primarie. In virtù di questo ultimo vincolo lo scrivente si trova, anche in questo caso, a dover operare a saldi invariati, ossia, potrà autorizzare la modifica delle convenzioni, che comportino maggiori spese, nel caso in cui, a livello ministeriale, vengano assegnate ulteriori risorse finanziarie da destinare alla modifica delle convenzioni, oppure, a seguito del “disaccantonamento” di risorse derivanti dalla modifica delle altre convenzioni in essere.

Risoluzione convenzioni.

Le convenzioni si risolvono di diritto nel caso di revoca della parità scolastica.

La presente circolare è trasmessa a mezzo posta elettronica e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

F.to il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Monica Nardella
Recapito telefonico 040 4194140